

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 175/2013

dell'8 ottobre 2013

## che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 70/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il testo del punto 7f [Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente testo:

«**32012 R 0070**: Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) il presente regolamento non si applica all'Islanda;
- b) il presente regolamento non si applica al Liechtenstein a condizione che il numero degli autoveicoli stradali per il

trasporto di merci immatricolati nel Liechtenstein e che effettuano regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati del SEE non superi le 400 unità.

A tal fine il Liechtenstein comunica con cadenza annuale a Eurostat (entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento i dati) il numero di autoveicoli per il trasporto di merci su strada immatricolati in Liechtenstein che svolgono regolarmente operazioni di trasporto di merci su strada nel territorio degli Stati del SEE. In questo contesto il termine «regolarmente» indica che i veicoli escono dal territorio dell'Unione doganale Svizzera-Liechtenstein per entrare in quello dell'UE più di due volte al mese.

Non appena il presente regolamento si applicherà al Liechtenstein, il metodo di raccolta dei dati sarà adattato alle caratteristiche strutturali del trasporto su strada in tale paese, di concerto con Eurostat. In particolare il Liechtenstein ha la possibilità trasmettere esclusivamente i dati relativi ai veicoli che effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci nel territorio degli Stati del SEE.»

## Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 70/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 ottobre 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.